

# GLI ORGANI COLLEGIALI

## Indice

<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
Che cosa sono.....	3
<b>ORGANI COLLEGIALI TERRITORIALI .....</b>	<b>4</b>
<b>GLI ORGANI COLLEGIALI SCOLASTICI .....</b>	<b>7</b>
Rappresentanza.....	7
<b>LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI.....</b>	<b>8</b>
Consiglio di interclasse e di classe .....	9
Consiglio di interclasse, di intersezione e di classe – Proroga .....	9
Collegio dei docenti.....	10
Consiglio di circolo o di istituto.....	11
<b>INTERVENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO .....</b>	<b>11</b>
Pubblicità delle sedute del Consiglio di Circolo o di Istituto.....	14
Pubblicità degli atti del Consiglio di Circolo o di Istituto .....	14
Permanenza in carica del Consiglio di Circolo o di Istituto .....	15
Surroga dei Consiglieri.....	15
Giunta Esecutiva.....	15
<b>COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI .....</b>	<b>17</b>
<b>ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI.....</b>	<b>17</b>
<b>ASSEMBLEA DEI GENITORI.....</b>	<b>18</b>
Il Comitato genitori.....	19
<b>CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI.....</b>	<b>19</b>
<b>LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE .....</b>	<b>20</b>
<b>LE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI .....</b>	<b>21</b>
Le modalità di convocazione.....	21

Giurisprudenza.....	22
Le attribuzioni del presidente .....	25
Svolgimento della seduta.....	25
Deliberazioni Organi Collegiali.....	27
Verbalizzazione delle sedute .....	29
<b>RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI .....</b>	<b>31</b>
<b>ATTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI A DISPOSIZIONE DEI MEMBRI.....</b>	<b>31</b>
<b>COMPITI E FUNZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI .....</b>	<b>33</b>
<b>REGOLAMENTI.....</b>	<b>33</b>
<b>DECADENZA (Art. 38 D.L.vo 297/94; Art. 51 O.M. 215/91).....</b>	<b>33</b>
<b>ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI .....</b>	<b>34</b>
Elettorato attivo e passivo.....	34
Incompatibilità e ineleggibilità .....	35
Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità (Art. 16 O.M. 215/91).....	35
Incompatibilità dei docenti (Art. 16 O.M. 215/91).....	36
<b>RINNOVO ORGANI COLLEGIALI .....</b>	<b>36</b>
Presentazione delle liste .....	37
Costituzione e composizione dei seggi .....	39
Modalità delle votazioni .....	39
Operazioni di scrutinio.....	39
Attribuzione dei posti e proclamazione degli eletti .....	40
Ricorsi .....	40
<b>RIEPILOGO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E LORO COMPETENZE .....</b>	<b>41</b>
<b>ADEMPIMENTI, COMPETENZE E TERMINI .....</b>	<b>46</b>
<b>NORMATIVA .....</b>	<b>48</b>
Articoli delle disposizioni relative ai consigli di classe e interclasse .....	49
Ordinanze ministeriali che hanno regolamentato il funzionamento del Consiglio di Classe e di Interclasse.....	49
Modalità di programmazione e convocazione.....	50

## PREMESSA

Con la legge n. 477 del 1973, il Parlamento ha delegato il Governo a emanare norme sullo stato giuridico del personale docente e non docente della scuola e sugli organi collegiali. In questi organi dovevano essere rappresentati docenti, non docenti, genitori e studenti, per consentire a tutte queste componenti di partecipare alla gestione della scuola.

Con il Decreto del presidente della Repubblica n. 416 del 1974, vennero quindi istituiti e riordinati i seguenti organi collegiali:

a) il consiglio di classe (o di interclasse nelle scuole elementari), formato da tutti i docenti e da una rappresentanza dei genitori (e degli studenti nella scuola superiore), con il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni;

b) il collegio dei docenti, formato da tutti gli insegnanti, con potere di decisione in materia di funzionamento didattico della scuola e di proposta al direttore o al preside;

c) il consiglio di circolo o di istituto, formato da rappresentanti dei docenti, dei non docenti, dei genitori e (nelle scuole superiori) degli studenti. È presieduto da uno dei genitori e delibera il bilancio preventivo (ora Programma annuale) e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto. Inoltre: adatta il regolamento interno; decide dell'orario scolastico; detta criteri per corsi di recupero e di sostegno, nonché per le visite guidate e i viaggi di istruzione.

Sono stati istituiti inoltre: i consigli scolastici distrettuali (il distretto è una ripartizione inferiore alla Provincia, con una popolazione non superiore ai 200 mila abitanti), a cui partecipano anche i rappresentanti dei sindacati e di altre "forze sociali" (come gli imprenditori); i consigli scolastici provinciali; il consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il decreto legislativo n. 233 del 1999 ha sostituito i consigli distrettuali e provinciali con i consigli scolastici locali; ha istituito i consigli regionali dell'istruzione; ha modificato composizione e compiti del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

### Che cosa sono

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.

## ORGANI COLLEGIALI TERRITORIALI

Il sistema istruzione è in trasformazione e tale processo innovativo ha interessato anche gli organi collegiali territoriali delle scuole, come previsto dall'art. 21, comma 15, della legge delega n. 59/97.

La delega è stata attuata tramite il D.Lgs. n. 233/99 che ha previsto l'istituzione di nuovi organi collegiali a livello centrale, regionale e locale entro il 1 settembre 2001.

L'art. 8 del decreto 233, modificato dall'art. 6 della legge 463/2001 di conversione del d. l. n. 411/2001 (dopo che era scaduto il termine originario), ha spostato al 31 dicembre 2002 la data per la costituzione di nuovi organi.

Successivamente è intervenuto l'articolo 7 della legge 137/2002 che ha conferito una nuova delega onde adottare entro 18 mesi dal 23 luglio 2002 uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi dei decreti già emanati.

Scaduto anche il termine prorogato, resta oggi in vita il già citato decreto n. 233/1999.

Infatti operano le seguenti istituzioni:

- il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (a livello centrale);
- i Consigli regionali dell'istruzione (a livello regionale);
- i Consigli scolastici locali (a livello locale).

Il **Consiglio della pubblica istruzione** è: *“organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico- scientifico”* in ordine alle materie che restano di competenza del MIUR.

Il consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori sulle politiche del personale della scuola, sulla valutazione del sistema di istruzione, su obiettivi, indirizzi e standard del sistema dell'istruzione e sull'organizzazione generale dell'istruzione.

Ha durata quinquennale ed ha un presidente nominato a maggioranza tra i suoi componenti.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnicoscience per l'esercizio delle funzioni di Governo nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:

- a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
- b) sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato "Ministro" in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;
- c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;
- d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.

Il consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione é formato da trentasei componenti. Di tali componenti:

a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali; é garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione;

b) quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL;

c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta;

d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

Il Consiglio superiore é integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano, a norma dell'articolo 9 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, o, rispettivamente, da un rappresentante della provincia di Trento, a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, quando é chiamato ad esprimere il parere sui progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).

Fino al riordino del settore dell'istruzione artistica superiore il consiglio é integrato da tre rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in servizio presso le accademie, i conservatori e gli istituti superiori delle industrie artistiche.

**Il Consiglio regionale dell'istruzione** è istituito presso ogni ufficio periferico dell'amministrazione della pubblica istruzione, dura in carica tre anni ed è presieduto da un presidente scelto dal suo seno.

Il consiglio è un organo consultivo e di supporto all'amministrazione scolastica regionale :

*“esprime pareri obbligatori in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche , di attuazione delle innovazioni ordinamentali, di integrazione tra istruzione e formazione professionale, di educazione permanente, di reclutamento e mobilità del personale”.*

Il consiglio é costituito dai presidenti dei consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla rappresentanza del personale della scuola statale nei consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio periferico regionale.

Il numero complessivo dei componenti eletti dai consigli scolastici locali in rappresentanza del personale scolastico in servizio nella regione é determinato in proporzione al numero degli appartenenti al personale dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a 50.000. É garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unità di personale docente per ciascun grado di istruzione nonché di almeno un dirigente scolastico e di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente é eletto a maggioranza relativa dei votanti.

**I Consigli scolastici locali** (sostituiscono i consigli distrettuali e provinciali) hanno competenze molteplici:

- attuazione autonomia;
- organizzazione scolastica sul territorio di riferimento;
- edilizia scolastica;
- educazione permanente;
- orientamento;
- continuità tra i vari cicli di istruzione;
- integrazione degli alunni con handicap;
- attuazione del diritto allo studio;
- adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione;
- censimento delle opportunità culturali e sportive offerte ai giovani.

**I consigli sono composti da:**

- rappresentanti eletti del personale della scuola statale, in proporzione al loro numero;
- due esponenti del personale delle scuole private;
- tre esponenti dei genitori;
- tre degli alunni, designati dalla Consulta provinciale degli studenti competente per territorio;
- due rappresentanti della provincia;
- tre di altri enti locali;
- cinque rappresentanti delle organizzazione dei lavoratori;
- i responsabili dell'ufficio periferico competente.

In merito agli organi collegiali interni di ciascuna istituzione scolastica, ancora non è intervenuta una revisione della disciplina normativa che resta al momento quella derivante dai decreti delegati del 1974 e confluita nel T.U. n. 297/1994.

## GLI ORGANI COLLEGIALI SCOLASTICI

Costituiscono l'organo di **governo** e di **gestione** della scuola, sia per ciascun istituto sia a livello territoriale. Gli organi collegiali, ad eccezione del Collegio dei docenti, costituito dai soli insegnanti, sono aperti alla partecipazione di una rappresentanza di genitori e studenti, allo scopo di garantire il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche e il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.

### Rappresentanza

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che - se si esclude il Collegio dei Docenti - prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni

L'attribuzione dell'autonomia scolastica a tutte le scuole e la loro configurazione di "Istituzione" con personalità giuridica ai fini del pieno raggiungimento del programma contenuto nel documento cardine annuale Piano dell'Offerta Formativa, hanno per alcuni aspetti modificato alcune competenze degli Organismi Scolastici Collegiali per armonizzarli, altresì, con le attribuzioni assegnate al Capo d'istituto in qualità di Dirigente Scolastico.

Occorre tuttavia sottolineare che gli Organismi collegiali interni delle Scuole sono in attesa di essere a loro volta riequilibrati con il nuovo assetto scolastico, per cui attualmente tutta la materia in merito al funzionamento degli stessi è contenuta nel T.U. parte I titolo I DPR 297/1994, integrato e modificato con i provvedimenti normativi successivamente approvati.

L'entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità scolastica, il D.I. n. 44/2001, ha a sua volta comportato un ulteriore livello di modifica a livello di attribuzioni e competenze collegiali creando all'interno delle scuole non pochi interrogativi circa l'effettiva funzionalità degli stessi per competenza e per ambiti funzionali.

Ulteriori innovazioni sono poi intervenute con l'approvazione del D.P.R. n. 249/98 che all'art. 4 regola lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse introducendo un nuovo ambito normativo per quanto riguarda la disciplina degli alunni, così come l'organo di rappresentatività studentesco denominato Comitato Studentesco con ambiti di rappresentatività a cascata, ovvero da quella di Istituto a quella Nazionale.

In questo nuovo veicolo di Organismi Collegiali, in attesa che l'intervento del legislatore apporti le necessarie modifiche ed integrazioni, la vita scolastica deve continuare e deve farlo adempiendo a tutti i suoi obblighi normativi anche attraverso l'estrinsecazione delle decisioni degli organi collegiali attualmente esistenti e funzionanti.

## LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

<b>Consiglio di classe</b> (o interclasse)			
Dirigente Scolastico	Genitori	Studenti	Insegnanti

<b>Collegio dei docenti</b>	
Dirigente Scolastico	Insegnanti

<b>Consiglio di circolo</b> (o di istituto)				
Dirigente Scolastico	Genitori	Studenti	Insegnanti	Personale ATA



## **Consiglio di interclasse e di classe**

L'art. 9 del D.P.R. 416/74 definisce il Consiglio di interclasse e di classe per la scuola elementare e media e ne stabilisce la composizione e le competenze.

Il Consiglio di interclasse è composto dal Dirigente scolastico, dai maestri di classi parallele, o dello stesso ciclo o dello stesso plesso, da un genitore per ogni singola classe. Il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico.

Il Consiglio di classe della Scuola Media è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da tutti i docenti della classe, da quattro genitori e da tre studenti lavoratori (se presenti).

Il Consiglio di classe della scuola secondaria superiore è composto dal Dirigente scolastico, che riveste anche la carica di Presidente, da tutti i docenti della classe, da due genitori e da due studenti.

I consigli suddetti si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, per: formulare proposte al collegio dei docenti sull'azione educativa e didattica; sulle iniziative di sperimentazione; agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni; esprimere parere sui libri di testo.

Il Consiglio di classe e di interclasse si riunisce con la sola presenza dei docenti per la realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, per la valutazione periodica e finale degli alunni, per eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, già attribuiti ai soppressi Consigli di valutazione (art. 6 Legge 11/10/1997 n. 748), per verificare l'andamento didattico.

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte su designazione del Dirigente scolastico a uno dei docenti membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio è convocato dal Dirigente scolastico.

I membri eletti durano in carica un anno.

Successivamente all'entrata in vigore dei Decreti Delegati sono state emanate alcune circolari e la legge 14/1/1975 n. 1 che definivano l'orario di convocazione, le modalità di programmazione e convocazione, i requisiti per la delega a presiedere il Consiglio di Classe e di Interclasse.

Diverse Ordinanze Ministeriali hanno poi regolamentato alcuni aspetti del funzionamento del Consiglio di Classe o di Interclasse.

## **Consiglio di interclasse, di intersezione e di classe – Proroga**

Secondo l'art. 50 dell'OM 215/91 i rappresentanti dei genitori e degli studenti nelle scuole secondarie di secondo grado purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità continuano a far parte, fino all'insediamento dei nuovi eletti, dei consigli di intersezione, di interclasse o del consiglio della classe successiva e debbono essere convocati alle riunioni dei consigli stessi

## Collegio dei docenti

L'art. 4 del D.P.R. 31/5/1974 n. 416 definisce la composizione e le competenze del Collegio dei Docenti, organo di fondamentale importanza per l'attività didattica e di programmazione della Scuola.

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti gli insegnanti dell'istituzione scolastica siano essi di ruolo o non di ruolo, compresi gli insegnanti della religione cattolica e gli insegnanti di sostegno agli alunni portatori di handicap.

Il Collegio non è un organismo elettivo ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

La legge assegna al Collegio dei Docenti moltissimi ed importantissimi compiti che qui di seguito si riportano:

- 
- **delibera in materia di funzionamento didattico del Circolo o dell'Istituto;**
  - **adeguа i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali;**
  - **formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e composizione delle classi e per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Circolo o di Istituto;**
  - **provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe o di Interclasse, e alla scelta dei sussidi didattici;**
  - **adotta iniziative di sperimentazione;**
  - **promuove iniziative di aggiornamento dei Docenti dell'istituzione scolastica;**
  - **esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni al fine di un recupero degli stessi;**
  - **elabora il piano annuale di attività scolastica;**
  - **elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante.**

---

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce dietro convocazione del Dirigente scolastico o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Le funzioni di Segretario vengono svolte da uno dei docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico dietro designazione dello stesso.

Il Collegio dura in carica dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine dello stesso.

## Consiglio di circolo o di istituto

Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale di governo dell'istituzione scolastica, dura in carica tre anni ed è rappresentativo di tutte le categorie della scuola che ne eleggono i componenti stessi.

La sola componente alunni dura in carica un solo anno.

Il Consiglio è presieduto da un genitore eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione è eletto a maggioranza relativa.

Le riunioni del Consiglio di Circolo o di Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.








Il **D.I. n. 44/2001** prevede le seguenti attribuzioni:

## INTERVENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di istituto delibera in ordine:

- + alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- + alla costituzione di fondazioni;
- + all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- + ai contatti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
- + all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- + all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- + alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- + all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1.

Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

-  contratti di sponsorizzazione;
-  contratti di locazione di immobili appartenenti alla istituzione scolastica;
-  utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
-  convenzioni relative a prestazione del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
-  alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
-  acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
-  contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti

Il Consiglio di Circolo o di Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica **fino a 500 alunni** è costituito da **14 membri** così suddivisi:

- *n. 6 rappresentanti del personale insegnante;*
- *n. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni;*
- *n. 1 rappresentante del personale A.T.A.;*
- *il Dirigente scolastico.*

Nelle scuole con popolazione scolastica **superiore a 500 alunni** il Consiglio è costituito da **19 membri** così suddivisi:

- *n. 8 rappresentanti del personale insegnante;*
- *n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;*
- *n. 2 rappresentanti del personale A.T.A.;*
- *il Dirigente Scolastico.*

Negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a 3 e a 4 e sono sostituiti nel Consiglio da altrettanti rappresentanti eletti degli studenti.

La C.M. 16/4/1975 n. 105 prevede che il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi come per il Presidente fra i genitori che compongono il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

L'art. 2 della legge 14/1/1975 n. 1 prevede che gli studenti componenti il Consiglio di Istituto che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui all'art. 6 primo e secondo comma lettera b) del D.P.R. 416/74.

La legge 11/10/1977 n. 748 si occupa di definire alcuni problemi organizzativi.

L'art. 2 stabilisce che alle sedute dei Consigli di Circolo e di Istituto possano assistere le categorie di personale rappresentato nel Consiglio stesso.

È previsto ancora all'art. 2 che i Consigli di Istituto stabiliscano nel loro regolamento le modalità di ammissione alle sedute anche in relazione alla capienza ed idoneità dei locali disponibili.

All'art. 3 in particolare prevede che alle sedute dei Consigli di Circolo e di Istituto non possa essere ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti le persone.

La C. M. 16/4/1975 n. 105 fissa le modalità di convocazione del Consiglio di Circolo o di Istituto.

La prima convocazione del Consiglio, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del Dirigente scolastico, è disposta dal Dirigente stesso. Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Gli atti del Consiglio sono pubblici e la pubblicità degli stessi deve avvenire mediante affissione in apposito albo di circolo o istituto della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

I rappresentanti degli studenti, purché non abbiano perduto i requisiti di eleggibilità, continuano a far parte del consiglio d'istituto fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Il Ministero con nota n.369 del 7/3/1981 ha chiarito un importante aspetto in merito al regolare funzionamento del Consiglio d'Istituto.

In essa viene ribadito che, nel caso in cui venga meno la componente dei genitori e non si possa procedere alle surroghe per esaurimento delle liste, il consiglio di circolo o istituto può funzionare ugualmente purché alle sedute sia presente almeno la metà più uno dei membri rimasti in carica, che in ogni caso non devono essere inferiori a tre, come stabiliscono l'art.28 del D.P.R. 416 e la circolare 235 del 5 ottobre 1976.

Si fa presente inoltre che in mancanza dei genitori il consiglio stesso può essere presieduto dal consigliere più anziano di età, a norma dell'art. 2 del D.I. 28 Maggio 1975.

In merito alla competenza del consiglio d'istituto ad emanare il regolamento interno è intervenuto il TAR della Lombardia con la sentenza del 5 giugno 1978 n. 306, che di seguito si riporta: *"l'adozione del regolamento interno è di competenza del consiglio di circolo o d'istituto, ai sensi dell'art. 6 secondo comma D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, pertanto il detto regolamento non deve essere deliberato anche dal collegio dei docenti.."*

*I regolamenti interni delle scuole possono discostarsi liberamente, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 416/74, dai regolamenti tipo e possono disciplinare una materia anche in modo difforme dalla regolamentazione data alla stessa da quei regolamenti, predisposti dal Ministero della Pubblica Istruzione, la cui operatività, quindi, rimane subordinata all'assenza di un regolamento interno adottato dal Consiglio di Circolo o di Istituto."*

## **Pubblicità delle sedute del Consiglio di Circolo o di Istituto**

(Art. 42 D.L.vo 297/94)

Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali secondo le modalità stabilite dal regolamento di istituto che prevede anche le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni, nonché le modalità con cui invitare rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale, della provincia, del comune o dei comuni interessati, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori quando si tratta di approfondire l'esame di problematiche del territorio che li interessino.

Alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

## **Pubblicità degli atti del Consiglio di Circolo o di Istituto**

(Art. 43 D.L.vo 297/94, Art. 13 CM 105/75)

Copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso è pubblicata in apposito albo della scuola.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di almeno 10 giorni

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria del circolo od istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata e attestando in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Avverso i provvedimenti si applica la previsione dell'art. 14 settimo comma del DPR 275/99.

## Permanenza in carica del Consiglio di Circolo o di Istituto

L'art. 50 dell'OM 215/91 prevede che il consiglio di circolo o di istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati.

Può funzionare fino all'insediamento dei nuovi eletti, anche se privo di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre.

## Surroga dei Consiglieri

(Art. 35 del D.L.vo 297/94 e art. 53 dell'O.M. 215/91)

I membri dei consigli di circolo o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa (dimissioni, decadenza, perdita dei requisiti), devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione.

In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.

Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste.

I membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, si dà luogo a elezioni suppletive, indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto.

## Giunta Esecutiva

È eletta all'interno del Consiglio di Circolo o d'Istituto.

È composta di diritto:

- dal Dirigente Scolastico, che la presiede
- dal DSGA, che svolge anche le funzioni di segretario della giunta stessa

Sono invece eletti dal consiglio

- un docente; un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e due genitori ovvero 1 genitore ed 1 studente nella scuola secondaria di secondo grado.

Non ha potere deliberante, prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Il D.I. n. 44/2001 assegna alla Giunta Esecutiva il compito di redigere la relazione accompagnatoria del Programma annuale predisposto dal Dirigente e da presentare al Consiglio d'Istituto.

# Funzioni della

# **GIUNTA ESECUTIVA**

**Propone il Programma annuale al  
Consiglio d'Istituto entro il 31  
ottobre**

**La Giunta Esecutiva dell'istitu-  
zione scolastica prepara i lavori  
del Consiglio.**



## **COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI**

Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico é istituito il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

**Il comitato é formato:**

---

**nelle scuole fino a 50 insegnanti dal:**

- Dirigente scolastico;
- due docenti membri effettivi;
- un docente membro supplente;

**nelle scuole con oltre 50 insegnanti dal :**

- Dirigente scolastico;
  - quattro docenti membri effettivi;
  - due docenti membri supplenti.
- 

Il Comitato dura in carica un anno ed é presieduto dal dirigente scolastico.

Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei docenti membri.

Il comitato per la valutazione é eletto dal Collegio dei docenti.

## **ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI**

Gli studenti della scuola secondaria superiore ed artistica hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto, e in relazione al numero degli alunni ed alla disponibilit  dei locali possono articolarsi in assemblee di classi parallele.

  consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto per l'intera durata delle lezioni ed una di classe per la durata massima di due ore, ogni mese.

All'assemblea, su autorizzazione del Consiglio d'Istituto, possono partecipare eventuali esperti indicati dagli studenti.

Non possono svolgersi assemblee nel mese conclusivo delle lezioni; alle assemblee di classe o di istituto possono assistere oltre al Dirigente scolastico, od un suo delegato gli insegnanti che lo desiderano.

Il regolamento di istituto fissa i termini di richiesta al Dirigente scolastico delle assemblee suddette.

In caso di violazione del regolamento dell'assemblea od in caso di impossibilità di ordinato svolgimento, il Dirigente ha il potere di intervento.

## **ASSEMBLEA DEI GENITORI**

L'art. 12 del D.L.vo 297/94 riconosce il diritto di assemblea agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed ai genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.

Secondo l'art. 15 le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.

Se si svolgono nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate con il Dirigente Scolastico.

L'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure di cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.

Il Dirigente Scolastico sentita la giunta esecutiva, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni e deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.

È importante che i regolamenti di istituto disciplinino questo fondamentale momento di partecipazione per tutto quanto non attiene al suo diretto funzionamento di competenza dell'assemblea stessa.

## **Il Comitato genitori**

L'art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94 afferma che i rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.

Il Comitato Genitori quindi "può" essere costituito, cioè non è un organo "necessario" ed obbligatorio ma dipende dalla volontà dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

Poiché la sua costituzione è prevista all'interno dell'art. 15 che disciplina le assemblee dei genitori si ritiene che esso vada costituito in questa sede e non alla sola presenza dei rappresentanti

Essendo, così come le assemblee, un importante strumento di partecipazione e di collegamento tra i rappresentanti è fondamentale che i regolamenti di istituto prevedano che ogni anno, successivamente alla elezione dei rappresentanti il Dirigente Scolastico indica l'assemblea dei genitori per la sua costituzione

## **CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI**

La Consulta provinciale degli studenti è un organo istituzionale di rappresentanza delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di 2° grado.

La Consulta è formata da due studenti rappresentanti di ogni scuola secondaria di 2° grado.

L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni due anni con modalità uguali a quelle previste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto.

La prima riunione della consulta è convocata dal dirigente dell'ufficio scolastico locale entro 15 giorni dal completamento delle operazioni elettorali.

Questo nuovo organismo previsto per gli alunni esprime un gruppo di gestione coordinato da uno studente maggiorenne che può assumere la responsabilità della realizzazione delle iniziative formulate dagli studenti della Scuola; la Consulta d'Istituto è costituita da n. 2 studenti che si riuniscono in consulta provinciale.

La Consulta Provinciale ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti al fine di raccordare le esigenze studentesche con le autorità amministrative e degli enti locali.

La modifica recata dal DPR n. 268/2007 ha esteso a due anni la durata in carica degli studenti, salvo che cessino o perdano requisiti di eleggibilità, anche per aver ultimato il corso di studi.

In detti casi saranno sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste e soltanto in caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive.

## LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Le Assemblee studentesche nella scuola secondaria di secondo grado sono disciplinate e garantite dagli artt. 13 e 14 del D.L.vo 297/94 nonché dal DPR 249/98 meglio conosciuto come lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.

In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono costituire un comitato studentesco di istituto che può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto

È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto (nelle ore di lezione di una giornata) ed una di classe (di due ore) al mese. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione, autorizzata dal consiglio d'istituto, di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico.

Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il Dirigente ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

## LE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

### Le modalità di convocazione

Il compito di convocare le riunioni degli Organi Collegiali spetta istituzionalmente al Presidente e la convocazione avviene mediante atto formale notificato a tutti i componenti in carica; la convocazione può essere richiesta, altresì, da almeno un terzo dei membri e, se trattasi del Consiglio di Circolo o di Istituto, dalla Giunta Esecutiva.

Il Presidente è obbligato ad adempiere alle richieste suddette, entro un tempo relativamente breve, da concordarsi con i richiedenti.

È prevista anche una forma di autoconvocazione, nel senso che la convocazione stessa può venire dall'intero Organo Collegiale nel corso di una seduta che veda la presenza di tutti i consiglieri.

Va precisato che per atto formale si intende l'avviso scritto che contenga l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo nel quale si svolgerà la seduta e l'elenco degli argomenti che nella stessa verranno trattati (cosiddetto ordine del giorno).

Nel caso l'atto di convocazione non contenga uno dei suddetti elementi ritenuti essenziali, l'atto è da ritenersi nullo, in quanto lo stesso non fornisce tutti gli elementi cognitivi necessari per lo svolgimento della riunione.

Con *sentenza del Consiglio di Stato - Sezione V, dec. 337 del 31 maggio 1974* è stato stabilito che l'avviso scritto non è necessario nel caso in cui la convocazione avvenga nel corso di una seduta che veda la presenza di tutti i componenti dell'Organo Collegiale e quando la stessa risulta dal verbale.

Nel caso in cui si debba procedere ad una convocazione urgente, entro le 24 ore, la comunicazione telegrafica o telefonica può essere usata in sostituzione dell'avviso scritto, purché essa contenga tutti gli elementi essenziali sopra citati.

La convocazione dell'adunanza, cioè l'avviso scritto di convocazione, deve pervenire agli interessati alcuni giorni (normalmente almeno cinque giorni) prima della data fissata per la riunione della stessa; comunque i termini di convocazione sono stabiliti dal Consiglio di istituto attraverso il regolamento deliberato.

L'avvenuta notifica deve risultare dalla firma apposta per ricevuta, se trattasi di raccomandata a mano, o dalla ricevuta postale se spedita per posta.

Nel caso in cui si sia proceduto ad una convocazione telefonica per riunione urgente, l'avvenuta notifica deve risultare dal registro dei fonogrammi e deve essere protocollata.

Qualora ad uno solo dei componenti dell'organo collegiale, non venga notificata la convocazione la seduta, eventualmente svoltasi, è da ritenersi nulla.

Si riporta al riguardo il pronunciamento del T.A.R. Veneto, decisione n. 21 del 25 luglio 1974: "*Il valido funzionamento degli OO.CC. presuppone la convocazione di tutti i membri in carica, anche*

*nei casi in cui il Collegio può deliberare senza la presenza di una parte dei membri, essendo necessario distinguere tra la legittimità della costituzione dell'organo e la validità delle sue deliberazioni. La mancata convocazione di uno o più componenti di un collegio amministrativo rende illegittima l'adunanza e, conseguentemente, le deliberazioni nella stessa prese; a nulla rilevando la presenza del numero legale, che non sana il vizio della convocazione".*

É opportuno lasciare alcuni giorni tra la data della riunione e il giorno della notifica, al fine di rendere possibile la consultazione di tutti gli atti e documenti relativi all'ordine del giorno da trattare nella riunione stessa.

Va precisato che l'avviso di convocazione deve essere affisso all'albo dell'istituto.

L'indicazione dei contenuti dell'ordine del giorno è fatta dal Presidente su proposta dei vari consiglieri.

Il Presidente deve concordare l'ordine del giorno con il Dirigente scolastico.

Possono proporre argomenti di discussione anche i membri del Consiglio che chiedono la convocazione della seduta, oltre che le assemblee degli studenti e dei genitori e il collegio dei docenti.

Il Presidente è tenuto obbligatoriamente ad accogliere le proposte, a meno che non rilevi vizi di legittimità su alcune di esse.

In questo caso il Presidente può assumersi la responsabilità di escluderle dall'ordine del giorno oppure sottoporre all'esame del Consiglio la questione di legittimità.

L'ordine della discussione dei punti all'ordine del giorno può essere invertito nel corso della seduta con decisione presa a maggioranza dai componenti presenti in Consiglio.

Riguardo agli argomenti che costituiscono l'ordine del giorno sono intervenute diverse sentenze tese a chiarire diversi aspetti relativi all'enunciazione degli stessi.

## **Giurisprudenza**

T.A.R. Puglia - Lecce, decisione 7/7/1979, n. 175 - *"Ai fini della validità della convocazione di un organo collegiale, è necessario che l'ordine del giorno individui gli argomenti da trattare in modo tale che i membri del Collegio abbiano la possibilità di valutare l'importanza della seduta e il contenuto dei problemi da risolvere".*

Consiglio di Stato - Sez. VI, decisione 5/6/1979, n. 427 - *"Nell'ordine del giorno della seduta di un organo collegiale deve essere menzionato l'oggetto della deliberazione con espressioni idonee a consentire la precisa indicazione degli argomenti da trattare, in modo che i singoli membri del collegio abbiano la possibilità di valutare l'importanza della seduta ed il contenuto dei problemi da risolvere".*

Pertanto, la voce "Varie ed eventuali", mancando dei necessari requisiti di chiarezza e precisione non è ritenuta legittima in quanto non consente ai componenti il Consiglio la possibilità di conoscere gli argomenti oggetto della discussione e, quindi, di valutare l'importanza della seduta.

Si riporta al riguardo un'ulteriore sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V, decisione 5/7/1970, n. 654 - *"É illegittima, perché adottata in difetto del presupposto richiesto dall'art. 125 T.U. 4/2/1915, n. 148, la deliberazione del Consiglio Comunale adottata su una materia non inserita nell'elenco degli argomenti da trattare e, quindi, estranea alla materia della convocazione"*.

L'art. 278 del T.U. 3/3/1930 n. 383 prevede: *"Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione di un collegio amministrativo deliberante o consultivo, se non sia stata compresa nell'ordine del giorno e, salvo i casi di urgenza, se gli atti amministrativi non siano stati messi a disposizione dei membri del collegio almeno 24 ore prima"*.

É prevista la possibilità di allargare i punti posti all'ordine del giorno, inserendo un ulteriore argomento di discussione, purché la decisione sia presa all'unanimità e con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Nel caso in cui non si riscontri unanimità di giudizio sull'argomento posto successivamente all'ordine del giorno, è preferibile rinviare la deliberazione sullo stesso ad una successiva riunione.

Al riguardo si riporta la sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V decisione 14/7/1970, n. 679: *"É legittima la deliberazione di un organo collegiale in ordine ad una materia non specificatamente indicata all'ordine del giorno, allorché risulti per certo che tutti i componenti del collegio erano preparati per discutere l'argomento e lo hanno discusso, deliberando all'unanimità"*.

Chiarito che nessuna norma impone che insieme alla convocazione sia inviata anche la documentazione relativa agli argomenti da trattare, è bene indicare in chiusura all'avviso di convocazione che tutta la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere esaminata presso l'ufficio di segreteria o nel luogo ritenuto utile, con l'indicazione dei giorni e dell'orario in cui ciò è possibile.

Si riporta la sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V decisione 17/4/1973 n. 383 intervenuta al riguardo - *"Ai sensi dell'art. 278 - T.U. 3/3/1934 n. 383 - in via di massima, nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione di un collegio amministrativo deliberante o consultivo se gli atti relativi non siano stati messi a disposizione dei membri del collegio almeno 24 ore prima; tale norma, peraltro, consente deroga alla regola di urgenza e, pertanto, spetta a colui che denuncia l'inosservanza della norma stessa provare che, nel caso concreto, non sussistano gli estremi dell'urgenza o che il ritardo nella convocazione non abbia consentito agli invitati alla riunione di essere adeguatamente informati dell'oggetto della riunione stessa"*.

L'art. 28 - secondo comma - del D.P.R. 416 prevede che il numero legale per la validità dell'adunanza del Consiglio di Istituto è la metà più uno dei componenti in carica.

Nel caso in cui il numero dei componenti il Consiglio sia dispari, la determinazione della metà più uno richiede l'adozione di un particolare criterio. Il Consiglio di Stato - Sez. V - decisione 9/4/1954 n. 323 - ha precisato che il numero richiesto per la validità della seduta o per il raggiungimento della maggioranza si ottiene dividendo per due il numero dispari maggiorato di una unità. Nel caso di un consiglio costituito di 19 membri, la metà più uno è 10 che si ricava da  $19+1:2$ .

I Consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita di requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti.

Il Consiglio giust. amm. reg. sic., decisione 29/5/1980 n. 31 si è pronunciato a riguardo stabilendo che: *"Gli organi collegiali costituiti da tre membri possono legittimamente deliberare, quando non sia diversamente disposto, anche con la presenza di due persone purché queste esprimano voto concorde"*.

La legge 11/10/1977 n. 748 regola la pubblicità delle sedute degli organi collegiali agli artt. 1-5, stabilendo che le sedute dei consigli di circolo o istituto possono essere aperte agli elettori delle componenti rappresentate e che, pertanto, i consigli stessi stabiliscono *"nel proprio regolamento le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza e idoneità dei locali disponibili, oltre che alle altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni"* (art. 2).

L'art. 3 prevede la non ammissione del pubblico alle sedute, quando sono in discussione argomenti concernenti le singole persone.

Nel caso in cui la presenza del pubblico non consenta lo svolgimento regolare dei lavori, il Presidente può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione con esclusione del pubblico stesso.

Diverse sentenze e decisioni sono intervenute nel merito.

*Il Consiglio di Stato - Sez. V decisione 4/4/1962 n. 485 ha stabilito che: "Il presidente di un organo collegiale è investito di un potere meramente ordinatorio che può essere esplicato soltanto al fine di garantire l'ordinato svolgimento della seduta e la regolarità della deliberazione; egli, pertanto, può sciogliere la seduta, quando si manifesti una ragione di impedimento o di turbamento che ne renda impossibile l'ulteriore svolgimento"*.

*Il Consiglio giust. amm. reg. sic., decisione 14/12/1963 n. 374 ha assunto la seguente decisione: "La dichiarazione di scioglimento della seduta... ad opera del Presidente produce ipso facto la fine della riunione, sicché i consiglieri rimasti in aula non possono adottare valide e legittime deliberazioni"*.

La sospensione di una riunione del consiglio o l'aggiornamento della stessa, può essere decisa dalla maggioranza dei presenti quando sussistano validi motivi, indicando contestualmente il giorno e l'ora nel quale è prevista la nuova riunione.

In questo caso non è previsto un nuovo avviso di convocazione, qualora siano presenti tutti i componenti; nel caso contrario il Presidente è tenuto ad informare gli assenti della sospensione e del giorno fissato per la nuova riunione.



## Le attribuzioni del presidente

Il Presidente viene eletto nel suo seno dal Consiglio stesso, resta in carica per l'intera durata dell'organo e, comunque, fino a quando conserva il diritto di elettorato.

Viene eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio; affida le funzioni di segretario del consiglio ad un membro del consiglio stesso; autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario del consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate.

Il Presidente del consiglio di circolo o di istituto non dispone di competenze deliberative essendo queste rimesse al consiglio.

In merito all'elezione del Presidente si riporta la sentenza del T.A.R. Sicilia - Catania, 28/9/1978, n. 413 - *"L'art. 5 D.P.R. 31/5/1974 n. 416 - il quale stabilisce che, qualora non venga raggiunta nell'elezione della carica di Presidente del consiglio di istituto scolastico la maggioranza assoluta nella prima votazione, si procede a maggioranza relativa dei votanti - va interpretato nel senso che la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi (senza alcun diritto di preferenza per il candidato più anziano in caso di parità di voto)"*.

## Svolgimento della seduta

Le sedute del consiglio di istituto devono aver luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

La trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno è preceduta da una relazione sull'argomento, che di norma è svolta dal Dirigente scolastico.

La votazione va fatta per ogni singolo argomento posto all'ordine del giorno e può avvenire soltanto quando si è esaurita la discussione sull'argomento trattato.

È necessario che il Presidente, prima di procedere alla votazione, accerti se in quel momento i presenti in aula siano la metà più uno dei componenti in carica (cosiddetto quorum strutturale), nel caso contrario non si può procedere ad alcuna operazione di voto.

Al riguardo si riporta la sentenza del Consiglio di Stato - Sez. IV - decisione 3/2/1961 n. 72: *"Non può ritenersi valida la deliberazione adottata da un organo collegiale con la partecipazione della metà dei suoi membri, anche se fra questi sia compreso il Presidente del collegio e tutti i presenti abbiano votato favorevolmente; e ciò indipendentemente dalla dubbia esattezza del principio, nient'affatto pacifico in dottrina e in giurisprudenza, secondo cui, nel silenzio della legge, dovrebbe darsi carattere prevalente al voto del Presidente in caso di parità di suffragi"*.

Il voto può essere espresso in forma palese o segreta, prevedendo la votazione segreta quando si faccia questione di persone.

*Il Consiglio di Stato - Sez. VI - decisione 5/2/1972 n. 73 precisa: "La regola che impone lo scrutinio segreto, dettata in modo espresso dall'art. 298 del T.U. 4/2/1915 n. 148, per le deliberazioni degli organi collegiali delle amministrazioni locali, riflette un principio da applicarsi, in via generale, a pena nullità, da parte dei collegi che svolgono compiti di amministrazione attiva nel governo del personale abbiano essi o meno natura elettiva, quando le deliberazioni tocchino la posizione giuridica o gli interessi in genere di persone determinate e, a maggior ragione, quando vengono discussi e valutati comparativamente le qualità, le attitudini, i titoli discrezionalmente apprezzabili, di determinate persone".*

*Il T.A.R. Emilia Romagna - Bologna - decisione 24/5/1979 n. 289 ribadisce l'obbligatorietà del voto segreto quando lo stesso riguarda interessi di determinate persone: "L'obbligo di adottare a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone sussiste solo quando debbono essere esercitate facoltà discrezionali fondate sull'apprezzamento delle qualità e degli atti di una persona".*

*Il Consiglio di Stato - Sez. V - decisione 11/2/1961 n. 50 chiarisce: "La libertà e serenità delle votazioni relative a persone è assicurata tutte le volte che il voto venga dato in modo da impedire che si possa successivamente conoscere chi sia stato favorevole o chi sia stato contrario ad una determinata proposta".*

*Ancora: "Il fatto che un provvedimento debba essere adottato a votazione segreta non esclude, in alcun modo, che nel corso della discussione i componenti del collegio deliberante possano esprimere liberamente ed apertamente il loro punto di vista; né alcuna conseguenza invalidante può farsi derivare dal fatto che la totalità dei componenti predetti dichiarino, nel corso della discussione, che nella votazione segreta voteranno in un certo senso" (Consiglio di Stato - Sez. V - decisione 24/2/1970 n. 146).*

*Il Consiglio di Stato ha ulteriormente precisato che: "Non è prescritta l'adozione dello scrutinio segreto per i provvedimenti della Giunta e del Consiglio che, pur concernendo persone, costituiscono accertamento obiettivo di un fatto puro e semplice con esclusione di esercizio di un qualsivoglia potere discrezionale" (Consiglio di Stato - Sez. V - decisione 4/3/1953 n. 105).*

Per quanto riguarda la votazione palese essa può essere espressa in modi diversi: scritta, orale, per acclamazione.

Il Consiglio di Stato è intervenuto nel merito della votazione tacita o implicita con la seguente decisione: *"Nei casi in cui per gli atti di un organo collegiale la relativa normativa si appaga della semplice maggioranza dei votanti e non esige un particolare sistema di votazione o un particolare ordine nella manifestazione del voto, è consentito quel tipo di procedimento di votazione denominato votazione tacita o implicita e che consiste nel fatto che i membri del collegio, invitati dal presidente, dopo la proposta della commissione relatrice o del relatore e dopo la discussione preliminare, ad intervenire nel dibattito per esprimere il loro eventuale dissenso, si astengano dall'accedere a tale invito rimanendo silenti, cosicché il silenzio in tal caso ha il valore giuridico di assenso e la proposta si intende approvata all'unanimità; peraltro, nel caso che anche uno dei membri manifesti il proprio dissenso tale principio non può trovare applicazione e sulle opposte tesi deve procedersi a votazione formale" (Consiglio di Stato - Sez. VI - decisione 7/3/1972 n. 120).*

La proposta oggetto di deliberazione si intende approvata quando ottenga la metà più uno dei voti espressi dai consiglieri presenti (maggioranza relativa).

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Particolare importanza rivestono, pertanto, le astensioni dal voto, per il valore delle quali il Ministero è intervenuto con alcune precisazioni.

Nota prot. n. 1940 del 18/6/1979 - *"Ai fini della determinazione della maggioranza qualificata o assoluta bisogna tener conto anche degli astenuti volontari, perché questi partecipano alla votazione, sia pure in maniera neutra"*.

Nota n. 727 del 4/5/1981 - *"...Ai fini dell'approvazione delle delibere degli organi collegiali in oggetto che, in relazione alle disposizioni dell'art. 28 del D.P.R. 416/74, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, rimane del tutto irrilevante il comportamento di coloro che, pur essendo presenti e concorrendo, quindi, a formare la validità della seduta, con la dichiarazione di astensione non hanno espresso alcun voto.*

*Ciò significa che le astensioni non devono essere considerate voti validamente espressi e che, una volta accertata l'esistenza del quorum necessario per la validità della seduta, deve ritenersi approvata dall'organo la mozione che ha ottenuto la metà più uno dei soli voti validamente espressi. Nel caso particolare, prospettato nella lettera a riferimento, deve intendersi approvata dal consiglio.... la mozione n. 3, unica tra quelle presentate, che, appunto, ha ottenuto tale maggioranza (presenti 25, astenuti 5, voti validi 20, maggioranza  $20:2=10+1=11$ )..."*.

In riferimento alla validità o meno delle schede bianche e quelle nulle il *Consiglio di Stato* con *parere del 5/3/1953 n. 123* afferma che le suddette schede si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

L'art. 28 del D.P.R. 416 prevede che, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, come precedentemente ricordato.

Al riguardo sono stati sollevati dubbi sull'esattezza del principio suddetto ed è stato, comunque, affermato che la prevalenza del voto del Presidente presuppone che le deliberazioni stesse debbano essere adottate con voto palese.

La seduta è sciolta dal Presidente quando sono stati discussi e votati tutti gli argomenti dell'ordine del giorno oppure quando il consiglio decida a maggioranza per la sospensione dei lavori con conseguente aggiornamento della seduta.

## **Deliberazioni Organi Collegiali**

Nonostante siano trascorsi svariati anni dal varo dei decreti delegati, un tema vivo che talvolta suscita perplessità interpretative è quello concernente il computo dei voti espressi nel corso delle adunanze e deliberazioni assunte dagli organi collegiali interni ala scuola.

La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente avvertito che quando svolgono attività di valutazione e giudizio degli allievi, gli organi collegiali a ciò preposti, operano sempre come collegi perfetti e pertanto possono funzionare solo con il quorum integrale ( presenza e voto della totalità dei componenti).

Il T.U. n. 297/1994 nell'art. 37:

- comma 2: *“per la validità dell'adunanza ( Collegio docenti- Consiglio di istituto ) è richiesta la presenza a di almeno la metà più uno dei componenti in carica”*.

Infatti, affinché il Collegio dei docenti possa validamente costituirsi in adunanza e prendere decisioni ( cioè deliberare) è necessario che all'adunanza sia presente la metà più uno dei componenti in carica.

- comma 3: *“le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del presidente”*.

Quindi affinché il Collegio dei docenti, validamente costituitosi in adunanza, possa poi positivamente adottare una decisione (deliberazione) è necessario che quest' ultima ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Se ci sono soggetti astenuti, in mancanza di regole normative esplicite, l'indirizzo interpretativo prevalente è che gli astenuti, pur concorrendo a mantenere valida l'adunanza, non esprimono un voto valido.

Di conseguenza la delibera è da considerare approvata quando riporta voti a favore pari alla metà più uno del totale di coloro che hanno concretamente e validamente espresso il voto, esclusi gli astenuti.

La soluzione sopra descritta è quella seguita in prevalenza dalla giurisprudenza. Talvolta, però, la questione della compatibilità o meno del voto degli astenuti ha registrato opinioni diverse ( *TAR Lazio I – 01/09/1999, n. 1867*).

Tuttavia è importante osservare che è ritenuto essere principio generale il fatto che, quando la decisione sia stata presa a maggioranza, si computano solo i voti effettivamente espressi ( *Consiglio di Stato, sez. V, n. 388/1998* ).

Le divergenze di opinione, semmai, attengono ai casi in cui le norme parlano genericamente di *“maggioranza dei presenti”*, senza fare esplicito riferimento a voti *“ espressi o validamente espressi”*.

Altra questione controversa riguarda il caso in cui taluni partecipanti all'adunanza risultino *“allontanatosi”* al momento della votazione.

Si potrebbe ritenere che la validità dell'adunanza esige che nella riunione sia costantemente presente dall'inizio alla fine *“almeno la metà più uno dei componenti in carica”*.

Si deve però osservare l'esistenza di una normativa esplicita (comma 3) che stabilisce il quorum funzionale in base ai voti validamente espressi.

Pertanto colui che partecipa all'adunanza e poi si assenta al momento della votazione, per ciò stesso non esprime un voto valido (positivo o negativo) di cui si possa tener conto.

Profilo connesso a tali tematiche è quello concernente la verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali: i vizi della verbalizzazione non necessariamente comportano vizi dell'atto dell'organo collegiale ( *Cons. Stato , sez. VI, 13/02/1998 n. 166* ) e che la verbalizzazione integrale delle sedute non è necessaria purché risultino elementi che consentano di ritenere conforme a legge l'iter seguito ( *Cons. Stato, sez V 24/04/1989, n. 220; TAR Lazio , sez 1 , 06/07/1999, n. 1520; TAR Veneto , sez II, 22/ 03/2001, n. 1193*).

## Verbalizzazione delle sedute

La verbalizzazione delle sedute del Consiglio riveste particolare importanza e deve essere, pertanto, effettuata con la massima cura ed esattezza, su apposito registro dei verbali redatto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e dal Presidente.

Va ricordato che in difetto di tali formalità, richieste per la validità dell'atto, lo stesso non può produrre alcun effetto giuridico.

Infatti le deliberazioni dell'organo collegiale debbono ritenersi inesistenti quando manchi ogni riferimento di esse nel verbale della seduta.

Inoltre non soltanto la validità, ma la stessa sussistenza, delle deliberazioni del consiglio sono condizionate dalla trascrizione nel verbale redatto dal segretario.

Pertanto la verbalizzazione è richiesta quale elemento sostanziale per l'esistenza giuridica della stessa attività dell'organo collegiale e non può essere sostituita da altri mezzi di prova, sia pure documentali.

Per questo motivo, si consiglia la redazione e sottoscrizione dello stesso prima di porre in essere le delibere approvate.

Abbiamo più sopra affermato che il verbale deve essere firmato dal Segretario e dal Presidente.

Va qui precisato che il verbale suddetto per avere efficacia giuridica deve rispondere al requisito della stesura formale, deve contenere la firma dei responsabili suddetti e deve essere approvato dall'organo deliberante.

Va quindi sottolineato che il verbale, per essere dichiarato documento giuridicamente valido, deve essere approvato dall'Organo, per cui fino a che esso non è approvato nella seduta successiva, è inefficace, così come affermato dal Consiglio di Stato - Sez. V - decisione 3/4/1964 n. 407: *"L'approvazione, quando è richiesta da una norma espressa, integra l'efficacia dell'atto, per cui, fino a quando essa non è intervenuta, l'atto sottoposto al controllo non può estrinsecare la propria forza ed è, quindi, inefficace"*.

Per quanto riguarda l'impugnabilità del verbale si riporta la sentenza del Consiglio di Stato - Sez. IV - decisione 27/10/1965 n. 600: *"Le eccezioni sulla verità dei fatti attestati nel verbale relativo alla seduta di un Organo Collegiale debbono essere sollevate davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, nella forma di querela di falso"*.

La trascrizione del verbale è fatta dal Segretario del Consiglio secondo le disposizioni del Presidente.

Va sottolineato che nella stesura del verbale lo stesso deve rispecchiare fedelmente la seduta dell'Organo Collegiale, ma questo non vuol dire che lo stesso debba essere la registrazione analitica di tutto ciò si è detto, in quanto va riportato nel verbale unicamente ciò che interessa ai fini della sua efficacia giuridica.

Si riporta al riguardo la decisione del T.A.R. Lazio - Sez. I - del 9/7/1980 n. 782: *"Il verbale della seduta di un organo collegiale non è mai la riproduzione meccanica della discussione orale, ma è un documento giuridico e riporta ciò che giuridicamente interessa; peraltro, essendo la"*

*verbalizzazione null'altro che la forma scritta dell'atto orale da verbalizzare, ciò che non è nel verbale non è neppure nell'atto".*

Il Segretario, quindi, riporterà dati e particolari che rendano la sostanza dei fatti accaduti e le dichiarazioni rese, trascurando fatti e dichiarazioni irrilevanti.

È chiaro che la compilazione del verbale deve essere la più rapida possibile, poiché lo stesso acquista efficacia giuridica soltanto dopo la sua approvazione.

Occorre ricordare che il Consiglio di Stato - Sez. V - con decisione dell'8/11/1966 n. 1375 aveva riaffermato l'inammissibilità di una verbalizzazione di operazioni e deliberazioni collegiali non contestuale alla seduta dell'organo.

Va però precisato che il Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio di Coordinamento per l'attuazione dei Decreti Delegati - pur riconoscendo ineccepibile il suddetto principio, ha dichiarato che non sempre è possibile procedere ad una verbalizzazione contestuale.

Infatti, con nota n. 737 del 14/5/1981 indirizzata al Provveditore agli Studi di Roma, ha affermato che il verbale *"può essere redatto anche in un secondo tempo rispetto allo svolgimento della seduta ma non al di là della data della successiva adunanza del collegio, perché quest'ultimo dovrà procedere all'approvazione del verbale della seduta precedente"*.

Per quanto riguarda la stesura del verbale, deve essere redatto con l'indicazione di tutti gli elementi idonei a individuare in modo certo la seduta alla quale si riferisce, e cioè il giorno, l'ora e il luogo dove si svolge la riunione e l'elenco di tutti i consiglieri presenti e assenti.

Si riporta al riguardo la sentenza del Consiglio di Stato - Sez. IV - del 26/10/1971 n. 902: *"La funzione del verbale, oltre che rivestire di forma scritta le deliberazioni collegiali, consiste nel descrivere le operazioni compiute dal collegio; pertanto, poiché l'antecedente logico della descrizione è l'annotazione dei nominativi dei componenti del collegio che abbiano partecipato alla riunione, in quanto detta annotazione non riguarda soltanto un aspetto formale dell'atto, ma anche un aspetto sostanziale, poiché attraverso l'indicazione dei nominativi di coloro che parteciparono alla riunione è possibile esercitare il controllo di legittimità sull'atto deliberativo, è illegittima la deliberazione dell'organo collegiale ove nel relativo verbale sia stata omessa la menzione di coloro che abbiano partecipato alla riunione"*.

Assume particolare importanza la verbalizzazione delle delibere votate; a tale proposito il verbale deve essere particolarmente dettagliato, poiché occorre registrare in modo esatto il numero dei consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti espressi, gli astenuti, il nome di chi ha votato contro, l'oggetto della delibera e, in caso di spesa, l'accertamento delle disponibilità finanziarie, l'ammontare della spesa con indicazione separata dell'IVA, la voce di spesa sulla quale viene imputata, la destinazione del bene da acquistare e il nome del fornitore.

Il verbale va trascritto in un apposito registro a pagine numerate e recante nell'ultima pagina la dichiarazione a firma del Presidente attestante che il registro è composto da n. pagine numerate da 1 a.....

## RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI

I componenti il Consiglio di Istituto sono responsabili degli atti compiuti collegialmente nell'esercizio delle loro funzioni.

Essi possono incorrere in illeciti amministrativi, civili e penali.

In presenza di atti illeciti emanati dal Consiglio gli stessi incorrono in quanto disposto dal Testo Unico n. 3 del 10/1/1957 che all'art. 34 prevede che sono responsabili in solido il Presidente e i membri del Collegio che hanno partecipato all'atto o all'operazione e che la responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto rilevare nel verbale il proprio dissenso.

Pertanto, per quei membri che esprimono voto sfavorevole, ai fini dell'esclusione della responsabilità, è necessario che venga verbalizzato anche il nome di coloro che esprimono voto contrario con l'indicazione della dichiarazione di voto con la quale motivano il dissenso.

Nel caso di astensione dal voto, va precisato che la stessa non esclude la responsabilità inerente la formazione dell'atto, in quanto la suddetta posizione non può essere considerata né voto favorevole né voto contrario.

In considerazione delle diverse responsabilità, i componenti l'organo collegiale hanno legittimi poteri di controllo su tutti quegli atti amministrativi di competenza dell'organo stesso; il controllo è esercitato in sede di approvazione del Conto Consuntivo, per questo motivo ai consiglieri deve essere consentita la facoltà di prendere visione di tutta la documentazione relativa alle spese deliberate dal Consiglio nel corso dell'esercizio finanziario.

## ATTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI A DISPOSIZIONE DEI MEMBRI

---

**Nota 21 maggio 1980 , Prot. n. 1404**

***Oggetto: Al Provveditore agli studi di Novara. Atti degli organi collegiali della scuola***

In risposta alla nota su indicata si comunica che gli atti degli organi collegiali della scuola devono essere tenuti a disposizione dei membri degli organi stessi; di essi può essere rilasciata copia ai membri predetti, in relazione alla funzione che sono chiamati a svolgere, e agli enti locali (regione, provincia, comune) interessati sotto vari aspetti alla gestione della scuola.

Il rilascio di copie degli atti predetti a privati, deve essere eventualmente effettuato con l'osservanza della normativa contenuta nella C.M. 20 luglio 1977, n. 193, prot. n. 61624/939 di questo Ministero.

***Oggetto: Rilascio di copie di documenti da parte degli uffici centrali e periferici della pubblica amministrazione***

Si trascrive, per opportuna conoscenza e norma la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Gabinetto – numero 92500/8.2 del 30 giugno 1977, relativa all'oggetto:

“Da parte di alcune Amministrazioni sono state rappresentate perplessità in ordine alle tariffe da applicare per il rilascio di copie di atti e documenti, nonché alle modalità e procedure da seguire per la riscossione dei relativi proventi. Al fine di assicurare uniformità all'azione amministrativa in tale settore, si rammenta che il rilascio di copie di atti e documenti a chi sia legittimato di farne richiesta è stato disciplinato in un primo momento dall'art. 29 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686; tale disposizione prevedeva, infatti, che i costi inerenti il servizio di copia – da soddisfare mediante l'applicazione sulla domanda di marche da bollo – dovevano essere determinati annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Successivamente la cennata disciplina – come può evincersi dall'art. 27 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, poi modificata dalla Legge 11 maggio 1971 n. 390 – è stata superata da tale ultima normativa che, invero, ha provveduto a ridisciplinare organicamente le disposizioni sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e l'autenticazione di firme.

In particolare si rileva che l'art. 13 della su indicata Legge n. 390/1971 – nel recepire il principio che le tariffe per il rilascio delle copie dei documenti devono essere adeguate ai costi del servizio – prescrive che esse sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro per il tesoro, aggiungendo che con decreto del Presidente della Repubblica vengono indicate le modalità da seguire per la riscossione, il versamento, la contabilizzazione ed il controllo dei relativi proventi.

Nella considerazione che ai cennati adempimenti hanno provveduto, rispettivamente, il D.P.C.M. 24 giugno 1976 per quanto attiene alla determinazione delle tariffe, nonché il D.P.R. 18 dicembre 1972, n. 1095, relativamente alle modalità di riscossione dei proventi, si attira l'attenzione sulla esigenza che le richiamate disposizioni trovino uniforme e puntuale applicazione in tutti i settori dell'Amministrazione centrale e periferica.

Nel confidare che, in tal senso, verranno impartite adeguate istruzioni, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo”.

Si precisa, con l'occasione, che il D.P.R. 18 dicembre 1972, n. 1095 e il D.P.C.M. 24 giugno 1976 sono stati pubblicati, rispettivamente, sulle Gazzette Ufficiali n. 75 del 23 marzo 1973 e n. 258 del 28 settembre 1976.

Eventuali quesiti in ordine a quanto sopra vanno rivolti, dagli uffici o scuole interessate, alla direzione generale, ispettorato o servizio da cui sono amministrati.



## COMPITI E FUNZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Andando ad analizzare le attribuzioni che la norma conferisce ai singoli Organi Collegiali possiamo individuare dei ben precisi ambiti di competenza quali:

- la gestione dei mezzi e delle risorse;
- la realizzazione di diverse attività (assistenziali, parascolastiche ed extrascolastiche) e di educazione permanente;
- organizzazione e sperimentazione didattica;
- programmazione educativa;
- aggiornamento del personale docente.

Agli Organi Collegiali sono attribuiti compiti di proposta, di parere, di deliberazione ed esecuzione, di programmazione.

## REGOLAMENTI

L'attività ed il funzionamento degli Organi Collegiali, per tutto quanto non previsto dalle norme, sono disciplinati dai regolamenti interni delle istituzioni scolastiche che devono, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso, la permanenza e l'uscita dalla scuola, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio

L'Art. 40 del D.L.vo 297/04 prevede che in mancanza dei regolamenti d'istituto, gli Organi Collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della pubblica istruzione (C.M. 105/75).

## DECADENZA

**(Art. 38 D.L.vo 297/94; Art. 51 O.M. 215/91)**

Decadono dalle cariche elettive i membri dei consigli di classe, interclasse e intersezione e dei consigli di circolo o di istituto che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche.

I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio ovvero dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli. Essi possono restare in carica soltanto nell'eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola.

I membri eletti e quelli designati che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati.

## ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Prima di passare alla trattazione della composizione, delle competenze e del funzionamento degli Organi Collegiali, intendiamo analizzare le modalità di elezione dei componenti degli organi stessi in riferimento anche alla loro durata in carica.

### Elettorato attivo e passivo

L'art. 19 del D.P.R. 416/74 prevede che l'elettorato attivo e passivo, per l'elezione degli organi collegiali, spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.

Per l'elezione dei rappresentanti dei genitori, spetta ai genitori degli alunni iscritti o a chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria poteri tutelari (art. 348 c.c.). Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi del comma 9 dell'art. 20 del D.P.R.416/74, il voto è personale, libero e segreto.

Per l'elezione dei rappresentanti degli alunni, l'elettorato attivo e passivo spetta agli alunni qualunque sia la loro età (modifica apportata dalla legge 14 gennaio 1975 n.1 art. 5 all'art. 19 del D.P.R. 416/74 comma 3).

L'elettorato attivo e passivo del personale docente spetta agli insegnanti di ruolo e supplenti annuali.

Spetta, altresì, ai docenti di ruolo in soprannumero .

Il personale assente per qualsiasi motivo dal servizio, purché non si trovi in aspettativa per motivi di famiglia, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola.

Il personale docente che si trova nella situazione di cui sopra e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego abbia una durata presunta non inferiore a 180 giorni, può esercitare l'elettorato attivo e passivo solamente per il Consiglio di Circolo o Istituto. I docenti in servizio in più scuole esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutte le scuole in cui prestano servizio. Il docente con incarico di presidenza sostituisce il Dirigente scolastico anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti.

Il personale ATA di ruolo e supplente annuale esercita l'elettorato attivo e passivo per il rinnovo degli organi collegiali della scuola.

Per quanto attiene all'assenza dal servizio, vale quanto esposto per il personale docente.

## Incompatibilità e ineleggibilità

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso cautelatamente in attesa di procedimento stesso, non può esercitare in nessun caso l'elettorato attivo e passivo.

I componenti delle commissioni elettorali e i presentatori di lista non possono presentarsi come candidati.

Chi presenta una lista, può presentare altre liste purché di componenti diverse (es. un ATA che abbia un figlio nella scuola: può presentare una lista come genitore ed un'altra come ATA). Il genitore che abbia figli frequentanti diversi ordini di scuole può presentarsi come candidato in ognuna di esse.

Se un genitore ha più figli in classi diverse della stessa scuola, vota una sola volta per il consiglio di circolo o d'istituto.

Si precisa che, a norma dell'art.16 comma 4, dell'O.M. 15/7/1991, n. 215, è incompatibile la qualifica di docente di un istituto e la carica di rappresentante dei genitori in seno ai consigli di classe dello stesso istituto.

La Circolare ministeriale n. 95 del 9 aprile 1983, in risposta al quesito posto dal Provveditore agli Studi di Vicenza, in merito all'esercizio del diritto di elettorato e della funzione di consigliere di istituto da parte del docente cui sia stato conferito successivamente un incarico di presidenza, precisa che il docente debba essere dichiarato decaduto e non sospeso dalla carica di consigliere.

La nota ministeriale prot. n.1767 del 20 giugno 1979, pur ribadendo il principio che non vi è impedimento all'assunzione da parte del presidente del consiglio di istituto della carica elettiva di membro della giunta esecutiva, afferma che motivi di opportunità consiglierebbero di evitare il cumulo nella stessa persona delle cariche suddette.

## Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità

### (Art. 16 O.M. 215/91).

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente-genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano ma se eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli.

In sede di emanazione del decreto di nomina, i Dirigenti Scolastici e gli UU.SS.RR., qualora rilevino, di ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, invitano l'interessato ad optare per una delle due rappresentanze.

## Incompatibilità dei docenti

### (Art. 16 O.M. 215/91)

I docenti devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione.

Il docente con incarico di presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali.

Il docente eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato preside incaricato.

## RINNOVO ORGANI COLLEGIALI

### **C.M. n.73 05.08.10: Elezioni Organi Collegiali 2010-2011**

***Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica***

***Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - anno scolastico 2010/2011.***

Come di consueto, anche per l'anno scolastico 2010/2011 si procederà allo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, secondo le procedure previste dall'ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998. Si ricorda che entro il 31 ottobre 2010 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel consiglio d'istituto – non giunto a scadenza - delle istituzioni scolastiche d'istruzione secondaria di II grado, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell'ordinanza citata. Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell'ordinanza medesima. La data della votazione sarà fissata dal Direttore generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle 12 ed in quello successivo dalle 8.00 alle 13.30, non oltre il termine di domenica 14 e di lunedì 15 novembre 2010. Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell'infanzia, primaria e/o secondaria di I grado sia scuole secondarie di II grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio d'istituto delle scuole in questione.

Entro il 31 ottobre tutte le scuole dovranno provvedere, secondo le disposizioni permanenti contenute negli artt. 21, 22 e 23 dell'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 alle elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di intersezione per le scuole materne, nei consigli di interclasse per le scuole elementari e nei consigli di classe nelle scuole secondarie, con la procedura semplificata prevista dall'Ordinanza di cui sopra. Con la stessa procedura, si dovrà procedere, altresì, all'elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di istituto delle scuole secondarie superiori.

La procedura semplificata prevista dalla norma sopracitata non si applica per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto allorché si debba procedere al rinnovo triennale o ad eventuali elezioni suppletive del consiglio di istituto stesso (Art. 23 - Inapplicabilità della procedura semplificata ).

I Dirigenti scolastici devono convocare, entro il 31 ottobre, per ciascuna classe l'assemblea dei genitori e quella degli studenti nelle scuole secondarie di secondo grado.

La convocazione delle assemblee deve essere effettuata con lettera scritta almeno cinque giorni prima delle votazioni; tale comunicazione deve pervenire tramite gli alunni stessi e deve illustrare il ruolo degli organi collegiali e dare informazioni sulle modalità del voto.

È opportuno che i Dirigenti scolastici promuovano, nel mese di ottobre, assemblee di genitori e anche di studenti - nelle scuole secondarie superiori - al fine di consentire uno scambio di vedute con i docenti, per esaminare insieme le problematiche e i modi di partecipazione alla gestione collegiale della scuola e sui programmi di attività che la scuola intende adottare nel corso dell'anno scolastico.

Per le operazioni di voto dovrà essere costituito un seggio per ciascuna classe, con la possibilità - ove occorra - di riunire gli elettori di una classe nel seggio costituito per un'altra. Candidati all'elezione sono tutti i genitori della classe; potranno essere espresse preferenze fino alla metà dei membri da eleggere, se questi sono più di uno.

Nel caso in cui non si possa far ricorso alla procedura semplificata gli studenti eleggeranno i propri rappresentanti annuali nel consiglio di istituto con procedura ordinaria, contestualmente all'elezione per il rinnovo dell'intero consiglio di istituto o delle componenti interessate alle elezioni suppletive, in presenza di esaurimento di liste per surrogare i membri cessati.

Tali votazioni si terranno in data da stabilire a cura dei singoli Uffici Scolastici provinciali, secondo le modalità stabilite dalle attuali norme in vigore.

## **Presentazione delle liste**

Occorre innanzitutto precisare che le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti e saranno contrassegnate da un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione. I candidati devono essere indicati con il cognome, nome, luogo e data di nascita nonché dell'eventuale sede di servizio e saranno contrassegnati da un numero arabo progressivo.

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto.

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto, né può presentarne alcuna.

I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente scolastico.

Le autenticazioni delle firme possono essere fatte, in alternativa al Dirigente scolastico, dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Notaio.

Il Ministero con *telex n. 2785 del 24 novembre 1977*, in risposta a quesito posto, comunicava che le firme di accettazione dei candidati e presentatori possono essere autenticate anche da collaboratori del Dirigente scolastico a ciò delegati.

Lo stesso Ministero con *C. M. 290 del 10 novembre 1977* ha disposto che l'autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste può essere effettuata, quando i candidati e i presentatori suddetti siano sprovvisti di documento di riconoscimento, sulla base della conoscenza personale dell'identità del soggetto da parte dell'autorità che procede all'autenticazione.

Ciascuna lista può essere presentata:

- *da almeno due elettori della stessa componente, quando gli stessi siano inferiori a dieci;*
- *da almeno un decimo degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a cento;*
- *da almeno venti elettori della stessa componente, quando il corpo elettorale supera le cento unità.*

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria (art. 7 comma 2 Legge 11 ottobre 1977 n. 748).

Alle liste, contraddistinte da un motto identificativo delle stesse, sarà assegnato un numero romano di lista che riflette l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo o di istituto.

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del ventesimo giorno e non oltre le ore 12 del quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dalle ore 9 del 38° alle ore 12 del 28° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello).

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste e subito dopo le ore 12 la commissione elettorale cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse sia state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. Qualora uno dei candidati non appartenga alla categoria cui la lista si riferisce verrà cancellato dalla lista stessa, dalla commissione elettorale.

Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.

Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali, all'atto del loro insediamento.

## **Costituzione e composizione dei seggi**

Per ogni sede di circolo o di istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata o sede coordinata o succursale va istituito almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni. Qualora il numero degli alunni sia superiore a trecento, si costituiscono altri seggi in ragione di uno ogni trecento alunni.

Ogni seggio è composto di un Presidente e di due scrutatori uno dei quali funge da segretario; sono scelti tra coloro che fanno parte delle categorie da rappresentare e che siano elettori.

I componenti dei seggi sono nominati dal Dirigente scolastico, su designazione della commissione elettorale della scuola, in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per l'elezione.

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata unicamente dai presentatori di lista e dai candidati.

Le riunioni, per la propaganda elettorale, da tenersi negli edifici scolastici, possono essere tenute esclusivamente fuori dell'orario di servizio a partire dal 18° giorno al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 30° al 2° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) e non possono superare il numero di una per ogni lista.

## **Modalità delle votazioni**

Le votazioni si svolgono nel periodo di tempo indicato dal decreto di indizione.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.

Se il Presidente è assente è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

Ogni elettore può esprimere il proprio voto assegnando le preferenze nel modo seguente:

- una preferenza, quando il numero dei posti da attribuire non sia superiore a 3;
- due preferenze, quando il numero dei posti da attribuire non sia superiore a 5;
- in tutti gli altri casi un numero di preferenze non superiore ad 1/3 del numero dei posti da attribuire (esempio: nel caso di 8 posti da attribuire il numero delle preferenze non può essere superiore a due).

## **Operazioni di scrutinio**

Immediatamente dopo il termine delle votazioni iniziano le operazioni di scrutinio, che non possono essere interrotte fino al loro completamento.

Alle operazioni suddette possono partecipare, oltre i rappresentanti di lista, gli elettori del seggio (Consiglio di Stato 12/1/1977 n. 6).

Qualora nella scheda sia indicato un cognome di un candidato, senza che l'elettore abbia contemporaneamente provveduto a scrivere nella scheda stessa anche il numero romano della lista di appartenenza del candidato suddetto, il voto è valido per il candidato e per la lista.

Nel caso in cui l'elettore attribuisca con numero romano il proprio voto ad una lista e contemporaneamente esprima preferenze per candidati appartenenti a lista diversa da quella votata, è valido il voto alla lista, mentre le preferenze sono nulle (telex 5/11/1981).

Le schede elettorali prive del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione dei posti spettanti alla lista.

Al termine delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale in duplice originale, uno dei quali è depositato presso la scuola in cui ha operato il seggio; l'altro originale, posto in busta chiusa, con l'indicazione del tipo di elezione, va trasmesso subito al seggio competente a procedere all'attribuzione dei posti ed alla proclamazione degli eletti.

### **Attribuzione dei posti e proclamazione degli eletti**

La proclamazione degli eletti spetta al seggio elettorale n. 1, che è integrato, per detta operazione, da altri due membri scelti dal Dirigente scolastico, tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.

La nomina dei membri aggregati deve avvenire almeno tre giorni prima della data fissata per le votazioni.

Il seggio elettorale n. 1 riepiloga e somma tutti i dati trasmessi dagli altri seggi e determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

Ultimata la ripartizione dei voti fra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.

In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

Al termine delle operazioni di attribuzione dei posti si procede alla proclamazione degli eletti, dandone comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola.

### **Ricorsi**

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 10 giorni dalla data di affissione degli elenchi degli eletti, alla commissione elettorale. I ricorsi sono decisi entro 10 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

La prima convocazione dell'organo eletto è disposta dal Dirigente scolastico ed ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati.



## RIEPILOGO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E LORO COMPETENZE

Organi	Durata	Presieduto da	Composizione	Competenze
<b>Consiglio di classe o interclasse</b>	1 anno	Dirigente scolastico (o docente da esso delegato)	<p><u>d'interclasse:</u> 1 genitore (eletto) per classe;</p> <p>- 1 docente per classe.</p> <p><u>di classe:</u></p> <p>tutti i docenti; 4 genitori eletti per classe (nelle superiori 2 genitori e 2 studenti.</p>	<p>Adozione dei libri di testo – parere al collegio dei docenti</p> <p>Iniziative di sperimentazione – parere al collegio dei docenti;</p> <p>Azione educativa e didattica – proposte al collegio dei docenti;</p> <p>Iniziative di sperimentazione – proposte al collegio dei docenti;</p> <p><u>Con la componente esclusiva dei docenti:</u></p> <p>Esame dei casi di scarso profitto e di irregolare comportamento – proposte al collegio dei docenti;</p> <p>Coordinamento didattico;</p> <p>Rapporti interdisciplinari;</p> <p>Valutazione periodica e finale degli alunni</p>
<b>Comitato dei genitori</b>	1 anno	1 genitore	Eletto dai rappresentanti dei consigli di classe o interclasse - non è prevista la componente numerica	Convocazione dell'assemblea dei genitori del circolo o dell'istituto.
<b>Comitato degli studenti dell'istituto (solo nella scuola superiore)</b>	1 anno	1 alunno	Eletto dagli studenti consiglieri di classe – non è prevista la composizione numerica	<p>Convocazione dell'assemblea degli studenti dell'istituto</p> <p>Garanzia dell'esercizio democratico dei diritti ai partecipanti all'assemblea degli studenti</p>

<p><b>Consulta degli studenti</b></p>			<p>Due studenti eletti</p>	<p>Partecipazione alla consulta provinciale per le esigenze degli studenti con l'amministrazione.</p>
<p><b>Collegio dei docenti</b></p>	<p>1 anno</p>	<p>Dirigente scolastico</p>	<p>Tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato dell'istituzione scolastica</p>	<p>Parere al dirigente scolastico per sospensione cautelare dall'insegnamento, per motivi di particolare urgenza;</p> <p>Parere al dirigente scolastico per sospensione dal servizio per motivi di particolare urgenza, in attesa del trasferimento d'ufficio del personale docente;</p> <p>Proposte al Dirigente scolastico per la formazione e composizione delle classi;</p> <p>Proposte al dirigente scolastico per la formulazione dell'orario delle lezioni;</p> <p>Proposte al Dirigente scolastico per il miglioramento dell'attività scolastica;</p> <p>Proposte per la sperimentazione di ordinamenti e di strutture al MIUR;</p> <p>Adotta provvedimenti per il funzionamento didattico tra cui la programmazione educativa; anche per adeguare i programmi alle esigenze ambientali e per il coordinamento interdisciplinare;</p> <p>Adotta provvedimenti per l'adozione dei libri di testo;</p> <p>Adotta provvedimenti per la scelta dei sussidi didattici;</p> <p>Adotta provvedimenti per l'adozione di iniziative di sperimentazione didattica;</p> <p>Adotta provvedimenti per la promozione di iniziative di aggiornamento dei docenti;</p>

				<p>Designa la commissione di esame;</p> <p>Effettua l'esame dei casi di scarso profitto e di irregolare comportamento, per ogni possibile recupero (sentiti gli specialisti che operano nella scuola in modo continuo);</p> <p>Effettua la valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica;</p> <p>Effettua la valutazione delle sperimentazioni didattiche;</p> <p>Effettua la valutazione delle sperimentazioni di ordinamenti;</p> <p>Effettua l'elaborazione della programmazione.</p>
<p><b>Consiglio di circolo o di istituto</b></p>	<p>3 anni</p>	<p>1 genitore eletto</p>	<p>- <u>fino a 500 alunni (14)</u>: 6 docenti, 6 genitori (3 genitori + 3 studenti nelle scuole superiori), dirigente scolastico, 1 ATA</p> <p>- <u>oltre 500 alunni (19)</u>: 8 docenti, 8 genitori (4 genitori + 4 studenti nelle scuole superiori), dirigente scolastico, 2 ATA.</p>	<p>delibera il Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche;</p> <p>accettazione e rinuncia di legati, eredità, donazioni;</p> <p>costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'Istituzione o compartecipazione a borse di studio;</p> <p>accettazione di mutui e in genere di contratti di durata pluriennale;</p> <p>contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla Istituzione Scolastica;</p> <p>adesione a reti di scuole o consorzi;</p> <p>utilizzazione economica di opere di ingegno;</p> <p>partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, di enti, università, soggetti pubblici o privati;</p> <p>acquisto di immobili;</p>

contratti di sponsorizzazione,

contratti di locazione di immobili;

utilizzo di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla Istituzione Scolastica da parte di soggetti terzi;

convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto di terzi;

alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;

acquisto ed alienazione di titoli di Stato;

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività di insegnamento;

partecipazione a progetti internazionali.

Formula pareri su:

formazioni delle classi (al collegio);

adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali (al collegio);

coordinamento organizzativo dei consigli di classe/interclasse (al collegio)

**Giunta  
esecutiva**

3  
anni

Dirigente  
scolastico

Il dirigente scolastico, un docente. un ATA, il Direttore dei servizi generali amministrativi, 2 genitori (1 genitore + 1 studente nelle superiori).

redige la relazione accompagnatoria del Programma annuale predisposto dal Dirigente per la successiva presentazione al Consiglio di Istituto.

Prepara i lavori per il Consiglio di Istituto.

<b>Consiglio per la valutazione del servizio degli insegnanti</b>	1 anno	Dirigente scolastico	- <u>fino a 50 insegnanti (3)</u> : il dirigente scolastico più due insegnanti;  - <u>oltre 50 insegnanti (5)</u> : il dirigente scolastico più 4 insegnanti.	<p>Formula pareri per la conferma in ruolo del personale insegnante dopo il periodo di prova;</p> <p>Formula pareri per la richiesta di riabilitazione da parte degli insegnanti che subiscono sanzioni disciplinari;</p> <p>Valuta il servizio degli insegnanti previa relazione del dirigente scolastico e su richiesta dell'interessato, in rapporto a: qualità intellettuali, preparazione culturale e professionale, diligenza, comportamento nella scuola, efficacia dell'azione educativa, attività di aggiornamento, partecipazione alla sperimentazione, collaborazione coi colleghi e con gli organi della scuola, rapporti con le famiglie, attività speciali nella scuola, ogni altro elemento utile.</p>
---	-----------	-------------------------	---	---

## ADEMPIMENTI, COMPETENZE E TERMINI

TIPO DI ADEMPIMENTO	ORGANO COMPETENTE	TERMINE DA RISPETTARE
Attribuzione posti e proclamazione degli eletti	Seggio n. 1	Non appena raccolti tutti i dati dagli altri seggi (comunque entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto)
Comunicazione degli aventi diritto al voto alla C.E.	Dirigente scolastico	Entro il 50° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni
Comunicazione di eventuali irregolarità riscontrate nelle liste	Commissione elettorale	Subito dopo la verifica
Costituzione o rinnovo della commissione elettorale	Dirigente scolastico	Entro il 60° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni.
Decisioni sulla regolarizzazione delle liste	Commissione elettorale	Entro 5 giorni dal termine assegnato.
Designazione dei membri dei seggi elettorali	Commissione elettorale	In tempo utile per la nomina
Designazione dei rappresentanti di lista	Primo firmatario	Assieme alla presentazione o immediatamente dopo.
Effettuazione di riunioni nei locali scolastici	Sindacati, associazioni di genitori e professionali, presentatori di liste.	Dal 18° giorno al 2° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni.
Esame dei ricorsi avverso gli elenchi elettorali	Commissione elettorale	Entro i 5 giorni successivi alla loro presentazione.
Esame dei ricorsi avverso la proclamazione degli eletti	Commissione elettorale	Entro 10 giorni dal termine di presentazione
Esposizione delle liste elettorali e loro verifiche	Commissione elettorale	Dopo le ore 12 dello stesso giorno del termine di scadenza
Formazione ed esposizione elenchi degli elettori	Commissione elettorale	Entro il 40° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni

Indizione delle elezioni	Dirigente scolastico	Entro il 70° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni
Inizio operazioni di voto	Elettori	Dalle ore 8 del primo giorno delle elezioni fino alle ore 12 e dalle ore 8 alle ore 13,30 del secondo giorno delle elezioni
Inizio del verbale al seggio n. 1	Seggio elettorale	Subito dopo il termine dello scrutinio
Nomina dei membri aggregati al seggio n. 1	Dirigente scolastico	Entro 3 giorni prima della data fissata per le elezioni
Nomina dei seggi elettorali	Dirigente scolastico	In data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni
Predisposizione delle liste elettorali	Elettori interessati	In tempo utile per la presentazione
Presentazione delle liste dei candidati	Presentatori di lista	Dalle ore 9 del 20° giorno alle ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni
Presentazione di eventuali ricorsi avverso gli elenchi elettorali	Elettori interessati	Entro 5 giorni dalla pubblicazione
Presentazione di eventuali ricorsi avverso la proclamazione degli eletti	Presentatori e/o rappresentanti di lista	Entro 10 giorni dalla data di affissione della proclamazione degli eletti
Presentazione di ricorsi avverso la regolarizzazione delle liste	Elettori interessati	Entro 2 giorni dalla pubblicazione
Prima convocazione del consiglio di circolo/istituto	Dirigente scolastico	Non oltre il 35° giorno dalla data di proclamazione degli eletti
Propaganda elettorale	Elettori, sindacati, associazioni	Dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni
Pubblicazione all'albo delle liste definitive	Commissione elettorale	Subito dopo l'esame dei ricorsi
Regolarizzazione delle liste	Presentatori di lista	Entro 3 giorni dall'invito ricevuto
Sottoscrizione della dichiarazione di accettazione	Candidati	Prima della presentazione delle liste

Svolgimento adempimenti preliminari alle votazioni	Seggio elettorale	Prima dell'avvio delle operazioni di voto
Termine operazioni di voto	Elettori	Alle ore 13,30 del secondo giorno delle votazioni.

## NORMATIVA

### **Ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991**

*Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.*

### **Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994**

*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*

### **Ordinanza ministeriale n. 277 del 17 giugno 1998**

*Elezione degli organi collegiali*

### **Decreto Legislativo n. 233 del 30 giugno 1999**

*Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola*

### **Circolare ministeriale n. 192 del 3 agosto 2000**

*Elezione degli organi collegiali della scuola e dei rappresentanti degli studenti nelle consulte provinciali - anno scolastico 2000/01*

### **Circolare Ministeriale 24 settembre 2001, n. 141**

*Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - anno scolastico 2001/02*

### **Circolare ministeriale n. 107 del 2 ottobre 2002**

*Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - anno scolastico 2002/03*

### **Legge n. 137 del 6 luglio 2002**

*"Delega per la riforma dell'organizzazione del governo e della presidenza del consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici"*

### **Circolare 3 settembre 2003, n. 70**

*Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - anno scolastico 2003/04*

### **Circolare Ministeriale 21 settembre 2004, n. 70**

*Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - anno scolastico 2004/2005*



**Circolare Ministeriale 4 agosto 2005, n. 72**

*Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - anno scolastico 2005/06*

**Circolare Ministeriale 5 settembre 2006, n. 61**

*Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - anno scolastico 2006/07*

**Nota 4/10/2006**

*Elezioni Consulte Provinciali*

**Circolare n. 67 del 02/08/2007** - *Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - anno scolastico 2007/08*

**Circolare n. 71 del 04/09/2008** – *Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2008/09*

**Nota n. 77 del 27/08/2009** – *Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2009/2010*

**M.I.U.R. - Nota prot. n. 5879 del 05/08/2010** – *Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – Anno scolastico 2010/2011*

**Articoli delle disposizioni relative ai consigli di classe e interclasse**

**Orario di convocazione dei Consigli di Classe e di Interclasse. - Legge 14 gennaio 1975 n. 1.**

*Art. 6 - ...in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.*

**Ordinanze ministeriali che hanno regolamentato il funzionamento del Consiglio di Classe e di Interclasse**

**O. M. 5 ottobre 1976**

*Art. 4 - "Nei corsi serali per lavoratori studenti è esclusa la rappresentanza dei genitori nei consigli di classe...".*

*Art. 10 - "Il collegio dei docenti ed i consigli di classe e di interclasse possono chiamare a partecipare alle proprie riunioni, sempre a titolo consultivo, appartenenti al personale di cui è questione, quando si tratti di problemi attinenti all'attività educativa in generale".*

**O. M. n. 350 dell'11 novembre 1981.**

*"...Insegnanti psico-pedagogici, inoltre, partecipano a solo titolo consultivo riunioni consigli di interclasse e di classe".*

## **Modalità di programmazione e convocazione.**

### **C. M. 105 del 16 aprile 1975.**

*Art. 2 - Programmazione delle attività degli organi collegiali . - Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di massima la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di decisioni, proposte o pareri.*

*Art. 3 - Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali. - Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.*

*Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materia definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario o opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale.*

*Art. 5 - Convocazione del Consiglio di classe e di interclasse. - Il Consiglio di classe e di interclasse è convocato dal preside o direttore didattico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.*

*Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese.*

*Per la periodicità della convocazione, vale ancora questa vecchia circolare, quando i genitori non ne fanno parte.*

### **C. M. n. 194 del 24/4/1967, prot. n. 6598/2A**

*"Per quanto concerne le riunioni del Consiglio di classe, appare consigliabile attenersi alla periodicità mensile cui si fa cenno nell'art. 2, ultimo comma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media e nella circolare n. 266 dell'8 agosto 1963, con la quale si fornirono a suo tempo le indicazioni essenziali riguardanti il funzionamento del Consiglio di classe. È evidente, comunque, che il preside potrà convocare il Consiglio medesimo tutte le volte in cui ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza".*

*"...si suggerisce che la prima riunione di tale organo sia tenuta dopo che, iniziatosi l'anno scolastico, la classe, con l'assegnazione ad essa di tutti i docenti abbia raggiunto una sufficiente stabilità organizzativa e sia trascorso un periodo minimo di tempo, durante il quale i docenti abbiano avuto la possibilità di orientarsi sulla situazione generale della classe loro affidata e, per quanto possibile, anche sulle situazioni individuali degli alunni e particolarmente su quelle più bisognose e di attenzione".*

*Nelle riunioni mensili del consiglio di classe, saranno oggetto di verbalizzazione, (sempre con riferimento all'ordine del giorno fissato preventivamente e riportato nel verbale) i rilievi sulla situazione generale della classe, le difficoltà eventualmente incontrate dai singoli insegnanti nello svolgimento del proprio lavoro e consequenzialmente la maggiore o minore rispondenza del piano annuale di classe alle reali possibilità degli alunni nonché - come già precisato - le eventuali verifiche da apportare al piano medesimo".*

**Settembre 2010**

**Mario Paladini**